

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2007, n. 0418/Pres.

Regolamento per la fruizione turistico-ricreativa delle proprietà regionali, in esecuzione dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione
Art. 2	Tipologia di aree
Art. 3	Divieti generali
Art. 4	Disposizioni specifiche per le aree a preminente interesse turistico-ricreativo
Art. 5	Attività consentite, obblighi e autorizzazioni
Art. 6	Responsabilità
Art. 7	Vigilanza
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Norma transitoria
Art. 10	Pubblicità
Art. 11	Norma finale

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale come elencati nell'allegato A al presente regolamento, al fine di favorirne un corretto e responsabile utilizzo.

2. L'allegato A può essere modificato con decreto del Direttore centrale competente.

3. Le proprietà di cui al comma 1 sono delimitate sul perimetro esterno da segni di vernice e da tabelle il cui modello è riportato nell'allegato B.

Art. 2

(Tipologie di aree)

1. Ai fini del presente regolamento si distinguono, nell'ambito delle proprietà di cui all'articolo 1, le seguenti tipologie di aree:

a) aree a preminente interesse turistico-ricreativo;

- b) aree “wilderness” a tutela integrale destinate al mantenimento di superfici naturali selvagge;
- c) aree di interesse silvo-pastorale.

2. In considerazione della multifunzionalità delle proprietà di cui all’articolo 1, un’area può ricadere in più tipologie fra quelle elencate al comma 1.

Art. 3 *(Divieti generali)*

1. Nelle proprietà di cui all’articolo 1, è vietato:

- a) transitare e sostare con veicoli a motore, fatte salve le deroghe di legge o quelle previste dall’articolo 5, comma 4;
- b) arrecare danni a piante, ad altri elementi naturali, a strutture, infrastrutture e beni;
- c) arrecare disturbo alla fauna selvatica mediante rumori molesti, accensione fari, inseguimento, distruzione nidi e tane, catture e qualsiasi altro comportamento interferente nelle normali attività degli animali selvatici;
- d) accendere fuochi al di fuori delle specifiche aree appositamente attrezzate, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 5, comma 4;
- e) fare campeggio libero, inteso quale attendamento in zone non specificatamente attrezzate a tale scopo prive di strutture anche rimovibili, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 5, comma 4;
- f) parcheggiare i veicoli a motore al di fuori delle aree a ciò destinate;
- g) ostruire, interrare, riempire specchi d’acqua e alterare il naturale ristagno dell’acqua;
- h) porre in essere comportamenti che arrechino disturbo agli altri visitatori o ne mettano a rischio l’incolumità.

Art. 4 *(Disposizioni specifiche per le aree a preminente interesse turistico-ricreativo)*

1. Nelle aree a preminente interesse turistico-ricreativo, le persone diversamente abili fruiscono in via prioritaria delle strutture per esse adattate o realizzate.

2. Qualora i cestini di raccolta siano pieni o comunque non disponibili, i rifiuti sono allontanati e smaltiti a norma di legge da parte di chi li ha prodotti.

3. Chi conduce animali d’affezione provvede alla raccolta e allontanamento delle deiezioni prodotte in prossimità delle aree attrezzate a picnic, a gioco e igienico-sanitarie.

Art. 5 *(Attività consentite, obblighi e autorizzazioni)*

1. I mezzi operativi e quelli in servizio di vigilanza hanno sempre la priorità di transito nei confronti degli altri fruitori della viabilità di servizio.

2. Il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali, con proprio decreto, può interdire temporaneamente o limitare il transito sulla viabilità di servizio e i sentieri per lo svolgimento di attività di gestione delle proprietà di cui all'articolo 1.

3. Ai soggetti che transitano sulla viabilità di servizio nell'ambito delle proprietà di cui all'articolo 1 è fatto obbligo di:

- a) richiudere dopo ogni passaggio le sbarre collocate lungo detti percorsi;
- b) tenere una velocità di percorrenza tale da non creare pericolo.

4. Fatte salve le competenze di terzi, possono essere rilasciate dall'Ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), per motivi di studio, di didattica, sociali o di turismo sostenibile.

Art. 6 (Responsabilità)

1. Chi accede, percorre, sosta e compie ogni altra attività nelle proprietà di cui all'articolo 1 lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria ed esclusiva responsabilità; l'Amministrazione regionale non è tenuta al risarcimento di eventuali danni a persone, animali o cose che dovessero occorrere nell'esercizio di dette attività.

Art. 7 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuata dal personale del Corpo forestale regionale e dagli altri soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 8 (Sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 26 della legge regionale 17/2006.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvede il Direttore dell'Ispettorato dipartimentale foreste competente per territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 1/1984.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Le tabelle di delimitazione delle proprietà di cui all'articolo 1, già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate fino alla loro sostituzione.

Art. 10
(Pubblicità)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico della Regione e dei Comuni interessati.

2. Copia del presente regolamento è depositata presso i Comuni e le Stazioni forestali competenti per territorio; un estratto del presente regolamento è esposto nei principali ingressi di tutte le proprietà di cui all'articolo 1.

Art. 11
(Norma finale)

1. Nei confronti delle proprietà di cui all'articolo 1 fruite a fini turistico-ricreativi non trova applicazione il "Regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57", emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Allegato A riferito all'articolo 1

ELENCO PROPRIETÀ REGIONALI
assegnate al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo

Proprietà	Prov	Zona territoriale	Aree a preminente interesse turistico-ricreativo	Aree "wilderness" a tutela integrale	Aree di interesse silvo-pastorale
Parco risorgive Codroipo	UD	planiziale	Si	No	Si
Bosco Romagno	UD	collinare	Si	No	Si
Doidis Pagnacco - Parco Rizzani	UD	collinare	Si	No	No
Plessiva	GO	collinare	Si	No	Si
Piuma	GO	collinare	Si	No	Si
Salzer	TS	carsica	No	No	Si
Venezian-Bazzoni	TS	carsica	Si	No	Si
Foreste Triestine	TS	carsica	No	No	Si
Cansiglio	PN	Prealpi Carniche	Si	Si	Si
Prescudin	PN	Prealpi Carniche	Si	Si	Si
Caltea	PN	Prealpi Carniche	No	No	Si
Ex proprietà Paulon	PN	Prealpi Carniche	No	No	No
Conte Ceconi	PN	Prealpi Carniche	Si	Si	Si
Fusine	UD	Alpi Giulie	Si	Si	Si
Beni eredità ex Marzano	UD	Alpi Giulie	No	No	Si
Lotti	UD	Alpi Giulie	No	No	Si
Monte Rest	UD	Prealpi Carniche	No	No	Si
Collina e Plotta	UD	Alpi Carniche	No	No	Si
Pramosio	UD	Alpi Carniche	Si	No	Si
Pecol di Chiaula, Lodin, Ramaz	UD	Alpi Carniche	No	No	Si
Forchiutta	UD	Alpi Carniche	No	Si	Si
Val Alba	UD	Alpi Giulie	No	No	Si
Corce	UD	Alpi Carniche	No	No	Si
Tersadia	UD	Alpi Carniche	No	No	Si
Riu Mal	UD	Alpi Carniche	No	No	Si

ALLEGATO B RIFERITO ALL'ARTICOLO 1



*



* **Proprietà regionale** *



*



Dimensioni base x altezza in cm: 20 x 40
Riquadro logo regionale: larghezza 140 mm
Scritta "Proprietà regionale": carattere decima bold 127 punti
Colore del fondo: bianco con scritte nere
Fregio: colore blu pantone 660 cvc